



IL COMITATO DI AUTOGESTIONE DELLA MENSA

LO STATUTO



Titolo I

Costituzione, Denominazione, Durata e Sede, Oggetto Sociale

Art. 1) È costituita l'associazione senza scopi di lucro denominata "Comitato di Gestione Mensa del Quarto Circolo di Quarto, Codice Fiscale, con sede in Quarto prov. di Napoli, in via P.Picasso,20 in base all'art. 45 del D.P.R. 416 del 31/05/1974 e art.15 comma 2 DL 297/94

Art. 2) Il Comitato ha durata illimitata e si scioglierà in caso di mancanza della pluralità dei membri, reiterata carenza di fondi, impossibilità di perseguimento e raggiungimento dello scopo.

Art. 3) Il Comitato è disciplinato dalle norme di cui agli art. 38 e segg. del Codice Civile ed è istituito per la gestione organizzativa ed amministrativa del Servizio di Refezione all'interno della Scuola ed in particolare si occupa di:

a) Scelta del Contraente per la gestione del servizio mensa

Il Comitato provvede alle suddette attività tramite le competenze degli associati. Il Comitato non persegue finalità di lucro. Il Comitato è estraneo a qualsiasi partito ed a qualsiasi manifestazione politica, religiosa e razziale.

Titolo II

Fondi e Soci

Art. 4) Il Comitato trae i mezzi economici necessari al perseguimento dei propri fini dal versamento delle eventuali rette mensili degli associati e da contributi pubblici e donazioni private. I Soci Sottoscrittori possono versare delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo per attività inerenti il funzionamento delle iniziative scolastiche ad essi è riconosciuta la facoltà di richiedere periodici controlli sull'attività di gestione ed, al termine di ogni Anno Scolastico, di riesaminare il rendiconto economico. I Soci Sottoscrittori non hanno diritto alcuno sul patrimonio del Comitato la cui amministrazione è affidata al Consiglio Direttivo.

Art. 5) Possono essere Soci tutti i genitori degli alunni che frequentano la Scuola dal primo giorno di scuola di ogni Anno Scolastico al giorno precedente il primo giorno di scuola dell'Anno Scolastico successivo, con la libera e semplice sottoscrizione del presente Statuto. La qualifica di Socio rimane valida fino a quando il figlio/a è iscritto alla Scuola, e fino alle dimissioni volontarie scritte.

Art. 6) Al termine di ogni Anno Scolastico i genitori degli alunni che sono licenziati dalla scuola si intendono dimissionari dalla qualifica di Soci e sono sostituiti all'inizio dell'Anno